



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Comune di Esanatoglia - Piazza Leopardi n. 1, 62024 - Esanatoglia (MC) - P.IVA 00169080439

UFFICIO SISMA

Ing. Sara Simoncini - e-mail : sara.simoncini@comune.esanatoglia.mc.it - PEC: comune.esanatoglia.urbanistica.cultura@emarche.it

T.+39 0737 889132 int 6

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (art. 23, comma 15 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

COMUNE DI ESANATOGLIA (MC)

PROCEDURA NEGOZIATA ex artt. 2, comma 2-bis e 14, comma 4-bis, del DL. n. 189 del 17/10/2016 e ss.mm.ii.; art. 4, comma 3, lett a), dell'O.C.S.R. n. 56 del 10/5/2018 e ss.mm.ii. e art. 3, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020 per l'affidamento di:

"SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 56 DEL 10/05/2018 – " INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO DENOMINATO EREMO DI S.CATALDO – COMUNE DI ESANATOGLIA (MC)"

Importo complessivo dell'appalto € 173.404,14 oltre CNPAIA ed IVA di legge.

CUP: E19D19000020001 - CIG: 875846739D- CUI : L00169080439202000005

Scadenza presentazione candidature: 03/06/2021 ore 13:00

REDATTO DA
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Sara Simoncini

INDICE

PREMESSA

INDICE

PREMESSA

SEZIONE A – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Art. 1 – Oggetto e finalità del Servizio

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Art. 3 – Obblighi a carico dell'affidatario

Art. 4 – Obblighi a carico dell'Amministrazione

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e i criteri interpretativi

Art. 6 – Forma del contratto e documenti che fanno parte del contratto

Art. 7 – Durata del servizio

Art. 8 - Specifiche tecniche

SEZIONE B – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

Art. 9 - Importo a base di gara

SEZIONE C – PROSPETTO ECONOMICO

SEZIONE D – REQUISITI SPECIALI

Art. 13 – Requisiti Speciali

SEZIONE E – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Art. 15 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 16 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Art. 17 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Art. 18 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Art. 19 – Controlli sull'esecuzione del contratto

Art. 20 – Fallimento ed altre vicende soggettive dell'affidatario

Art. 21 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Art. 22 – Subappalto

Art. 23 - Tutela dei lavoratori

Art. 24 – Sicurezza

Art. 25 – Elezione di domicilio dell'affidatario

Art. 26 – Proprietà degli elaborati

Art. 27 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

Art. 28 – Cauzione provvisoria e definitiva

Art. 29 – Obblighi assicurativi

Art. 30 – Penali

Art. 31 - Risoluzione del contratto

Art. 32 – Clausole di risoluzione espressa

Art. 33 – Recesso

Art. 34 – Definizione delle controversie

Art. 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 36 – Spese contrattuali

Art. 37 – Disposizioni anticorruzione e Protocollo Quadro di Legalità .

Art. 38 – Norma di chiusura

PREMESSA

Con il presente documento sono individuati i contenuti prestazionali dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, relativi all'intervento denominato "SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 56 DEL 10/05/2018 – "INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO DENOMINATO "EREMO DI SAN CATALDO" – COMUNE DI ESANATOGLIA (MC)" sito in Piazza G. Leopardi n.1 nel Comune di Esanatoglia.

Con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10/05/2018, recante "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione." vengono individuati gli immobili che rivestono importanza essenziale, e fra i quali viene indicato al n. 225 dell'allegato 1 il complesso denominato "Eremo di San Cataldo – Comune di Esanatoglia (MC)".

SEZIONE A – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Art. 1 – Oggetto e finalità del Servizio

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento di tutti i servizi di ingegneria e architettura necessari per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, della contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti l'intervento denominato "SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 56 DEL 10/05/2018 – " INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO DENOMINATO EREMO DI S.CATALDO – COMUNE DI ESANATOGLIA (MC)". (CPV 71000000-8)

Trattandosi di un'opera rientrante nell'ambito della ricostruzione post-sismica, l'incarico dovrà essere svolto nel pieno rispetto della relativa normativa vigente e in particolare dell'O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018 s.m.i. .

La stima dei costi dell'intervento, a seguito della valutazione di congruità dell'importo richiesto, è dettagliata nel prospetto presentato tramite piattaforma telematica "Sismapp" all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche e approvato con nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 11/10/2019 prot. n. 7124.

NOTA BENE:

Gli edifici oggetto della presente sono quelli indentificati al NCEU al Fg. 12 Part. 106 (edificio 1), e fg. 12 Part.104 e 105.

Le proprietà delle suddette particelle sono nello specifico:

Soggetto proprietario edificio 1 Fg. 12 Part.106: Pubblico/Comune di Esanatoglia (MC)

Soggetto proprietario edificio 2 Fg. 12 Part.104: Pubblico/Comune di Esanatoglia (MC)

Soggetto proprietario edificio 2 Fg. 12 Part.105: Privato

In relazione a quanto sopra esposto, per **l'edificio 2** bisogna tener conto di quanto stabilito nella normativa speciale (DL. 17/10/2016, n. 189 e ss.mm.ii.) e nelle vigenti ordinanze commissariali (nello specifico del O.C.S.R. n. 56/2018 s.m.i. e O.C.S.R. n.19/2017 e s.m.i.) le quali hanno introdotto un regime specifico per i contributi relativi agli interventi di ricostruzione insistenti su **edifici di proprietà mista, in parte pubblica e in parte privata**, e delle relative circolari esplicative (Circolare di "istruzioni operative" del 05/10/2018 e Circolare Prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021 – v.sisma2016.gov.it "atti Commissario")

2. E' compreso nell'affidamento tutto quanto necessario per dare il servizio completamente compiuto, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente capitolato prestazionale, dello schema di contratto di incarico e di tutti i documenti contrattuali e all'offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Il corrispettivo dell'affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

E' da considerarsi inclusa nei servizi richiesti la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a mero titolo di esempio nulla osta ai lavori della Soprintendenza) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile, nonché per garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie (a titolo di esempio certificato di collaudo, segnalazione certificata di agibilità ecc.).

Nessun corrispettivo potrà essere corrisposto, oltre a quello previsto nel presente capitolato, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del capitolato prestazionale, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

3. La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016 del Commissario Straordinario, come sostituito dall'Allegato n. 3 all'Ordinanza n. 58 del 04/07/2018, salvo eventuali ulteriori aggiornamenti.

4. In ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 78 del 23/05/2019 del Commissario Straordinario, il professionista dovrà predisporre la documentazione e comunicare tutti i dati necessari al rilascio dell'attestato di congruità dell'incidenza della manodopera sull'importo dei lavori (DURC di congruità).

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'oggetto del presente affidamento riguarda tutte quelle prestazioni inerenti la progettazione dell'opera in questione (fase 1). Ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii., il Comune si riserva la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara, anche l'esecuzione delle prestazioni professionali di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (fase 2)[Opzionale]. Le prestazioni oggetto dell'incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio, le seguenti:

FASE 1 – Progettazione

a) **Redazione del progetto definitivo** (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) entro complessivi 50 giorni dalla stipula del contratto e/o dalla data del verbale di consegna sotto riserva di legge, sulla scorta della Valutazione di Importo Richiesto approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18.08.2020. La fase della progettazione definitiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni:

PROGETTO DEFINITIVO	
Codice	Descrizione singole prestazioni
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbII.02	Rilievi dei manufatti
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture
QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

b) **Redazione del progetto esecutivo** (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D. Lgs.50/2016 s.m.i.) che verrà predisposto entro 40 giorni dalla notifica trasmessa dall'Ente successivamente alla conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri. La fase della progettazione esecutiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni:

PROGETTO ESECUTIVO	
Codice	Descrizione singole prestazioni
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi

QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento

FASE 2 – Esecuzione [Opzionale]

c) **Direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** (art. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; D. MIT 7 marzo 2018, n. 49). La fase 2 [Opzionale] sarà costituita dalle seguenti prestazioni:

SERVIZI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	
Codice	Descrizione singole prestazioni
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione

2. Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc., e la partecipazione, a semplice richiesta del committente, a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. che dovranno essere richiesti dal committente o da qualsiasi altra autorità pubblica.

3. Sulla base dell'importo presunto dei lavori è stimato l'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del corrispettivo è da considerarsi la seguente qualificazione e importo dei lavori:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	0,90	650.000,00	7,729711 5700%
EDILIZIA	E.22	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza</i>	1,55	180.000,00	10,90480 20300%
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	40.000,00	17,42699 90600%
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	0,85	15.000,00	20,41101 12700%
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di</i>	0,75	15.000,00	20,41101 12700%

		<i>distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>			
--	--	--	--	--	--

Costo complessivo dell'opera : € 900.000,00

Percentuale forfettaria spese : 25,00%

dove:

- per categoria, ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID Opere;

- per ID Opere si intende l'identificazione del codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016;

- per grado di complessità si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in corrispondenza del relativo ID Opere.

La prestazione principale è quello della categoria S.04.

4. Il limite finanziario da rispettare quale importo complessivo delle opere da progettare con il servizio in oggetto è pari a € 900.000,00 relativo ai lavori da porre a base di gara. Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'eventuale superamento di tali importi dovrà essere oggettivamente motivato e concordato, oltre che con l'Amministrazione, con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

5. Il numero di professionisti richiesti per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto deve comprendere le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:

- un architetto responsabile della progettazione edile e architettonica nell'ambito dei beni culturali, ai sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/1925, riguardando l'intervento un bene culturale vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004;

- un architetto o ingegnere, responsabile della progettazione strutturale;

- un architetto, ingegnere o perito industriale responsabile della progettazione degli impianti tecnologici;

- un architetto responsabile della direzione lavori e della contabilità dei lavori nell'ambito dei beni culturali (ai sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/1925, dal momento che l'immobile oggetto di intervento è un bene culturale vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004);

- un tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008).

6. E' possibile che più di una professionalità possa coincidere in uno stesso soggetto purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni. In ogni caso dovrà essere indicata in sede di offerta la **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24 comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.**

7. Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi Albi – ove costituiti – previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

8. Nel gruppo di professionisti è anche ammessa la presenza di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al comma 5, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali, indicati in sede di offerta.

9. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dall'Amministrazione. Gli eventuali nuovi professionisti dovranno possedere gli stessi requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti.

10. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

11. L'appalto è costituito da un unico lotto. Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Comune di Esanatoglia ha deciso di ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità di approccio tecnico economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti (strutturali, edilizi, ecc).

Art. 3 – Obblighi a carico dell'affidatario

1. L'affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del committente. Sono a carico dell'affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente o necessarie al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Le prestazioni di progettazione dovranno essere eseguite in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del Codice e dell'art. 21 del D.M. 154/2017 e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara – operazioni a carico e di competenza dell'Amministrazione;

b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione dovrà quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione;

c) ottemperare al disposto del Titolo III del D.M. 22 agosto 2017 n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016".

2. La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario del servizio equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. Per le prestazioni di carattere progettuale l'affidatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari:

- dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti fino alla definitiva conclusione della fase progettuale;

- dagli organi di verifica fino alla conclusione dell'attività di verifica stessa al fine di arrivare alla validazione della progettazione.

Il tutto senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

5. Qualora l'affidatario non adegui il progetto entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento si procederà all'applicazione della penale giornaliera indicata art. 25, comma 1, del presente capitolato.

6. Il ritardo per l'adeguamento del progetto – di cui al comma 4 – superiore ai 30 (trenta) giorni naturali consecutivi sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà all'Amministrazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto ai successivi artt. 31 e 32 del presente capitolato e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria – escluso l'originario contraente - ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

7. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 2 (due) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole, ecc.).

8. Tutta la documentazione progettuale dovrà essere consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile DOC, XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF.

Prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, il direttore dei lavori dovrà consegnare gli elaborati esecutivi as-built in almeno 2 (due) copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui al comma 7 e al primo capoverso del comma 8. Prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, nel caso in cui siano insorte modifiche durante l'esecuzione dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà consegnare gli elaborati esecutivi aggiornati del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91, c. 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in almeno 2 (due) copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui al comma 7 e al primo capoverso del comma 8.

9. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto, il committente può richiedere all'affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

10. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato Prestazionale, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si impegna a trasmettere all'affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti degli strumenti urbanistici, ai rilievi di qualunque genere in suo possesso e al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

2. L'Amministrazione si impegna inoltre a:

- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario del servizio potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni, previa comunicazione dei nominativi.

3. La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività a carico del committente comporterà la sospensione di cui all'art. 16.

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e i criteri interpretativi

1. Si dovrà assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale. Si riporta di seguito un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei principali riferimenti normativi di riferimento per il contratto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- Decreto 7 marzo 2018 n. 49;
- Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, emanate dall'ANAC e decreti attuativi del Codice;
- D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;

- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “attuazioni dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche ed integrazioni;
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
 - il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
 - il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
 - il D.M. MIBACT n. 154 del 22 agosto 2017 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
 - DDG del 30 novembre 2016 – Rep. 651 – “Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti”;
 - le Norme Tecniche per le Costruzioni – Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e relativa circolare esplicative n. 7 del 21 gennaio 2019;
 - le norme del codice civile;
 - D. L. n. 189 del 17/10/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229 del 15/12/2016 – “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;
 - Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 – “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017”;
 - Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione n. 58 del 4 luglio 2018 (Allegato n. 3: Prezzario unico del cratere del Centro Italia) – “Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2.11.2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata”;
 - Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione n. 67 del 12 settembre 2018 – “Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”;
 - Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione n. 78 del 23 maggio 2019 – “Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata”;
 - tutte le ulteriori norme legate al Sisma 2016;
 - tutte le norme statali, regionali, comprensive dei relativi regolamenti, delle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.
- In fase di redazione del progetto dovranno essere osservate anche le norme tecniche nazionali (UNI, CEI, ...) e le specifiche tecniche applicabili al progetto ed ai lavori (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie, sulle barriere architettoniche, ...), che di conseguenza assumeranno valore contrattuale.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norma di legge, o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Forma del contratto e documenti che fanno parte del contratto

1. Il contratto d'appalto è stipulato nella forma pubblica amministrativa, a cura del Segretario Generale Rogante, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
2. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - il presente capitolato prestazionale;

- il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza;
- l'offerta economica dell'affidatario del servizio.

Art. 7 – Durata del servizio

1. I tempi posti a base di gara per l'espletamento del servizio sono i seguenti:

- progetto definitivo – complessivi cinquanta (50) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto e/o data del verbale di consegna sotto riserva di legge.

La progettazione durante tale tempistica verrà suddivisa in due “sotto-fasi”:

- entro quindici (15) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto e/o data del verbale di consegna sotto riserva di legge dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante da parte del Professionista il piano dettagliato delle indagini sulla struttura e sui materiali, propedeutico alla valutazione della vulnerabilità sismica, e l'eventuale piano delle indagini necessario alle operazioni di restauro, come successivamente specificato;

- entro trentacinque (35) giorni naturali e consecutivi dall'invio da parte della Stazione Appaltante dei risultati di tutte le prove sulle strutture, sui materiali, consegna del progetto definitivo completo;

- progetto esecutivo, piano di sicurezza e coordinamento – quaranta (40) giorni naturali e consecutivi dalla notifica trasmessa dall'Ente successivamente alla conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri.

2. Poiché il progetto verrà sottoposto a tutti i pareri degli Enti Terzi, l'affidatario del servizio dovrà avviare immediatamente i contatti preliminari con tali Enti, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto stesso, fermo restando che la richiesta dei pareri avverrà a cura dell'Amministrazione dopo la consegna di tutti gli elaborati progettuali necessari alla richiesta dei suddetti pareri.

3. Le scadenze temporali indicate al comma 1 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'affidatario (quali, a titolo di esempio, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.

4. Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini per l'osservanza delle condizioni disattese.

5. E' facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, dovute a cause non imputabili allo stesso professionista, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto.

5-bis. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., l'affidatario che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'affidatario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal successivo art. 17.

7. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati.

Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

8. La sospensione non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

9. Per i servizi della Fase 2 – [opzionali] - i termini per l'espletamento delle relative prestazioni sono indicati nelle vigenti disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. 207/10, ovvero contenuti in ordini specifici dell'Ente committente; essi decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori e si concluderanno alla presentazione ed accettazione da parte del RUP dello Stato finale e del collaudo. Il suddetto termine potrà essere interrotto solo con atti scritti motivati secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti. Il termine di cui trattasi pertanto resta sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.

Art. 8 - Specifiche tecniche

1. La Valutazione di Importo Richiesto approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18.08.2020, costituisce uno schema e rappresenta la soluzione minima indicativa, che potrà essere variata in sede di progettazione, mantenendo tuttavia inalterati i contenuti minimi.

2. L'intervento deve comunque essere realizzato nel rispetto di tutte le norme vigenti. La Stazione Appaltante s'impegna a fornire all'aggiudicatario tutto quanto in proprio possesso ed utile all'espletamento del servizio. Qualora non risultasse possibile mettere a disposizione dell'aggiudicatario tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione mancante verranno eseguite dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione.

3. I contenuti minimi degli elaborati progettuali inerenti i servizi di cui alla Fase 1 dovranno essere almeno i seguenti:

Progetto definitivo

Il progetto definitivo deve essere redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 23 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il progetto deve essere redatto nel pieno rispetto delle normative in vigore. Si rimanda alla normativa di riferimento per l'elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali. Il progetto definitivo dovrà contenere tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione di tutti i pareri o nulla osta da parte degli enti preposti al loro rilascio.

Salvo diversa indicazione da parte del R.U.P. per le attività di Progettazione, il progetto definitivo, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovrà essere composto almeno dai seguenti documenti:

- relazione generale;
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- elaborati grafici;
- calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) del D.P.R. 207/2010;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo;
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza e del costo della manodopera;
- studio della vulnerabilità sismica dell'edificio (relazione sulle indagini in sito, rilievo geometrico strutturale, modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilità, relazione tecnica interpretativa e di sintesi dei risultati e dei calcoli).

Al fine di permettere la corretta esecuzione delle indagini necessarie all'analisi di vulnerabilità dell'immobile, entro quindici (15) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto e/o data del verbale di consegna sotto riserva di legge (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara) dovrà essere consegnato da parte del Professionista alla Stazione Appaltante il piano dettagliato delle indagini conoscitive, dei prelievi, delle prove in situ e di laboratorio per la caratterizzazione meccanica dei materiali, che si ritengono necessarie per il raggiungimento del livello di conoscenza minimo richiesto LC2 (adeguato). Il piano dovrà definire puntualmente tutti i saggi, prelievi ed indagini in situ ed in laboratorio che il soggetto incaricato ritiene necessari per definire la caratterizzazione geometrica, i dettagli costruttivi e le proprietà dei materiali. L'Aggiudicatario dovrà verificare la concreta fattibilità e modalità di esecuzione delle prove

con la Stazione Appaltante e la Soprintendenza competente, alla quale andranno sottoposte, nonché concordare gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi – se ritenuti necessari.

Tale piano dovrà, inoltre, essere completo della stima dei costi redatto sulla base del prezzario da utilizzare e sarà oggetto di approvazione da parte della Stazione appaltante. Gli oneri derivanti dal piano delle indagini saranno inclusi nel quadro tecnico economico relativo all'intervento fra le somme a disposizione dell'Amministrazione. Se ritenuto necessario, dovrà essere presentato un piano delle indagini e dei saggi da effettuare sulle superfici decorate al fine di calibrare al meglio l'intervento; anch'esso sarà soggetto ad approvazione. L'onere dell'esecuzione delle suddette prove è a carico dell'Amministrazione.

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, deve essere redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 23, c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il progetto deve essere redatto nel pieno rispetto delle normative in vigore, delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge. Si rimanda alla normativa di riferimento per l'elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali.

Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Salvo diversa indicazione da parte del R.U.P. per le attività di Progettazione, il progetto esecutivo, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovrà essere composto almeno dai seguenti documenti:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- piano di sicurezza e di coordinamento;
- computo metrico estimativo e quadro economico con indicazione del costo della manodopera;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

4. In riferimento alla Fase 2 [Opzionale]– esecuzione, dovranno essere svolte le seguenti prestazioni:

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori verrà svolto in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. ed in particolare il coordinatore dovrà coordinarsi con il responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori. Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;
- deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in relazione ad opere sub appaltate in corso d'opera;
- riunioni di coordinamento con gli operatori coinvolti nella costruzione;
- verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori;
- sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.);
- visite periodiche;
- visite in concomitanza delle fasi lavorative più pericolose;
- assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza);
- compilazione e redazione verbali;

- redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;
- aggiornamento cronoprogramma;
- aggiornamento PSC;
- sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

E' comunque compito del Coordinatore della sicurezza assicurare la propria costante presenza ed ausilio quando si svolgano attività comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenze non eliminabili o riducibili al minimo, con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., fino al loro completo compimento e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi interessati dall'intervento.

Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al Responsabile Unico del Procedimento; in particolare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori effettuerà aggiornamenti periodici al RUP anche a mezzo di relazioni sintetiche eventualmente contenenti documentazione fotografica di supporto e trasmetterà allo stesso copia dei verbali di sopralluogo – visita in cantiere e copia dei verbali di coordinamento.

Direzione e contabilità dei lavori

Il Direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Egli provvede agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e alla contabilizzazione delle parti d'opera eseguite.

Il Direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice degli Appalti (subappalto);
- redigere il verbale stato di fatto dell'area di cantiere e proprietà limitrofe (in contraddittorio), i verbali di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali previsti dalla norma;
- illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle ditte appaltatrici;
- verificare i tracciamenti;
- predisporre tutta la documentazione eventualmente necessaria per l'avvio e la conclusione dell'intervento in questione secondo le leggi e i regolamenti vigenti nella Regione Marche e secondo le NTC 2018 e relativa Circolare esplicativa (denuncia ex L.1086/71, autorizzazione sismica, relazione a struttura ultimata ex L.1086/71, ecc);
- effettuare sopralluoghi (a discrezione della DL) e visite periodiche (su richiesta della committenza) a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro;
- fornire assistenza giornaliera ove richiesta dalla committenza;
- compilare il giornale di cantiere;
- redigere eventuali ordini di servizio;
- definire e concordare eventuali nuovi prezzi;
- redigere e definire le eventuali varianti in corso d'opera e gli atti di sottomissione;
- acquisire le certificazioni di conformità degli impianti, a seguito delle prove funzionali;
- fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;
- occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;
- approvare i bollettini opere in economia;
- misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;
- redigere i S.A.L. e i relativi certificati di pagamento;
- effettuare il confronto importi di appalto-contratto-consuntivo e i relativi quadri di raffronto;
- effettuare le attività propedeutiche per la presentazione della segnalazione certificata di agibilità o di ogni altra documentazione equivalente;

· garantire la reperibilità in caso di emergenza durante tutta l'esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori impartisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva.

Si precisa che il Direttore dei lavori dovrà assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di urgenze e/o varie esigenze una disponibilità nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici adeguati. Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al Responsabile Unico del Procedimento; in particolare il Direttore dei lavori effettuerà aggiornamenti periodici al RUP anche a mezzo di relazioni sintetiche, eventualmente contenenti documentazione fotografica di supporto e trasmetterà allo stesso copia dei verbali di sopralluogo – visita in cantiere.

Al termine dei lavori eseguiti, l'incaricato dovrà raccogliere tutta la documentazione e tutte le certificazioni che devono essere prodotte dalle Ditte Appaltatrici necessarie per i collaudi tecnico impiantistici e per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni (esempio CPI Vigili del Fuoco, Nulla osta allo scarico, ecc.).

L'incarico di Direttore dei Lavori verrà svolto in ottemperanza agli artt. 101 comma 3 e 111 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e secondo le modalità previste dal decreto attuativo D.M. 49 del 7 marzo 2018, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 22 del D.M. 154/2017.

SEZIONE B – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

Art. 9 - Importo a base di gara

1. Il valore dei corrispettivi delle prestazioni della FASE 1, di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) del presente capitolato, ammonta complessivamente ad € 92.228,27 (diconsi Euro novantaduecentoventotto/27), quello per le prestazioni della FASE 2 [Opzionale] è pari a Euro 81.175,87 (diconsi Euro ottantunocentosettantacinque/87). Gli importi indicati si intendono comprensivi di spese. Gli oneri previdenziali e l'I.V.A. si intendono esclusi.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 173.404,14, diconsi euro centosettantatrequattrocentoquattro/14, Iva ed oneri previdenziali esclusi, come di seguito riepilogato:

PRESTAZIONI	CORRISPETTIVI
FASE 1 - PROGETTAZIONE	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 54.097,36
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 38.130,91
AMMONTARE COMPLESSIVO - FASE 1	€ 92.228,27
FASE 2 – ESECUZIONE [OPZIONALE]	
DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 81.175,87
AMMONTARE COMPLESSIVO - FASE 2	€ 81.175,87
IMPORTO A BASE DI GARA - FASE 1 + FASE 2	€ 173.404,14

2. In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3).

3. Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare è a carico dell'affidatario del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni connesse.

4. Il corrispettivo è calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 – *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.*

Il prospetto per la determinazione della modalità di calcolo dei corrispettivi posto a base di gara è riportato nell'Allegato denominato Corrispettivo.

5. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato.

6. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

SEZIONE C – PROSPETTO ECONOMICO

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	
<i>Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)</i>	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 54.097,36
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 38.130,91
AMMONTARE COMPLESSIVO - FASE 1	€ 92.228,27
Contributo CASSA (4%)	€ 3.689,13
Imponibile IVA	€ 95.917,40
IVA (22%)	€ 21.101,83
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€ 117.019,23
ALTRE PRESTAZIONI (Opzionali)	
<i>Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)</i>	
DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 81.175,87
AMMONTARE COMPLESSIVO - FASE 2	€ 81.175,87
Contributo CASSA (4%)	€ 3.247,03
Imponibile IVA	€ 84.422,90
IVA (22%)	€ 18.573,04
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€ 102.995,94
TOTALE COMPLESSIVO	
<i>Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)</i>	
Contributo CASSA (4%)	€ 6.936,17
Imponibile IVA	€ 180.340,31
IVA (22%)	€ 39.674,87
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€ 220.015,17

SEZIONE D – REQUISITI SPECIALI

Art. 13 – Requisiti Speciali

1. Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di seguito indicati.

2. I requisiti di idoneità professionale richiesti sono:

Requisiti del concorrente

- a) Iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss mm.ii.;
- b) Possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016;
- c) (se dovuta) Iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per i concorrenti di altri Stati membri della UE non residenti in Italia si applica l'art. 83, comma 3, del Codice.

Requisiti del gruppo di lavoro

Nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) che partecipano alla procedura devono essere indicati:

- un architetto responsabile della progettazione edile e architettonica nell'ambito dei beni culturali (ai sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/1925, dal momento che l'immobile oggetto di intervento è un bene culturale vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004);
- un architetto o ingegnere, responsabile della progettazione strutturale;
- un architetto, ingegnere o perito industriale responsabile della progettazione degli impianti tecnologici;
- un architetto responsabile della direzione lavori e della contabilità dei lavori nell'ambito dei beni culturali (ai sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/1925, dal momento che l'immobile oggetto di intervento è un bene culturale vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004);
- un tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008).

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto delle suddette figure professionali, considerando che le **unità minime stimate** sono pari a **2 (due)**. Deve essere indicata la **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche** ex art. 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

I professionisti che eseguiranno le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi:

- iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di affidamento del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Per il/i soggetto/i esecutore/i delle prestazioni di coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione (CSP e CSE):

- possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 1 (titolo di studio nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni) e comma 2 (attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

4. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui il concorrente deve essere in possesso sono:

Capacità economico-finanziaria

(a) fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativo ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo globale almeno **pari all'importo a base di gara** corrispondente ad **€ 173.404,14**;

Tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

Capacità tecnico-organizzativa

(b) aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali) **per un importo non inferiore al valore di ciascuna delle classi e categorie**, indicate in relazione all'intervento nella tabella di cui all'art. 2 comma 3;

(c) aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di architettura c.d. "di punta", di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori (individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali) cui si riferiscono i servizi da affidare e riferiti a

tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, **per un importo non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori da realizzare**, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui alla tabella di cui all'art. 2 comma 3;

(d) **(Per le società di ingegneria e le società di professionisti)** In aggiunta ai requisiti suindicati, essi devono aver impiegato negli ultimi tre anni antecedenti la data di trasmissione della di invito un numero medio annuo di personale tecnico espresso in termini di risorse a tempo pieno (FTE) in misura non inferiore a **2 (due) unità** (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA);

(e) **(Per i professionisti singoli o associati)** In aggiunta ai requisiti suindicati, avere impiegato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, un numero di unità di personale tecnico espresso in termini di risorse a tempo pieno (FTE) in misura non inferiore a **2 (due) unità** (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA).

I servizi presi in considerazione sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data della lettera di invito ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento, mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori.

Sono valutabili i servizi svolti per committenti, pubblici e privati.

Saranno considerati ai fini della verifica circa il possesso dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'ingegneria ed architettura concernenti la redazione di studi di fattibilità, progetti definitivi ed esecutivi, di piani di sicurezza e di coordinamento, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla direzione lavori, **purché riferiti alle classi e categorie di riferimento del presente appalto.**

Il possesso del requisito dei servizi di punta NON può essere dimostrato mediante un unico servizio di importo pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. In caso di raggruppamento, tale requisito deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento **in quanto non frazionabile.**

SEZIONE E – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto - se necessario - il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'affidatario del servizio.
2. Il Responsabile del Procedimento potrà svolgere anche le funzioni di direttore dell'esecuzione, fatte salve specifiche deleghe scritte.
3. Il direttore dell'esecuzione costituirà il riferimento dell'affidatario del servizio per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione.

Art. 15 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'affidatario del servizio non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione – ove nominato - dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione redigendo apposito verbale firmato anche dall'esecutore.
3. In applicazione dell'articolo 32, comma 8, quarto periodo, e comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile del procedimento può dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche prima della stipulazione, qualora il mancato avvio della progettazione determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare. In tal caso nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.
4. La progettazione dovrà essere sottoposta ad approvazione dell'Amministrazione previa verifica della conformità del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., effettuata dai soggetti competenti. Si precisa che l'attività di verifica è in capo e di competenza dell'Amministrazione e che verrà effettuata a seguito della consegna degli elaborati progettuali da parte del Professionista.

Art. 16 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i..

Art. 17 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. e compensate con corrispettivi determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale – nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016.
2. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal precedente art. 7.

Art. 18 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. I corrispettivi, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali, sono corrisposti con le modalità come di seguito:

ANTICIPAZIONE

- ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. verrà corrisposto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'importo dell'anticipazione del prezzo pari a 20% dell'importo contrattuale, per la corresponsione dell'anticipazione dovrà essere fornita la garanzia di cui all'art. 35, comma 18, fermo restando l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione.0

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA

- a seguito dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo verrà corrisposto il 100% dell'importo contrattuale inerente la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- a seguito dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo verrà corrisposto il 100% dell'importo contrattuale inerente la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

[OPZIONALE] DIREZIONE DEI LAVORI

- in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all'esecuzione dei lavori fino alla concorrenza massima del 90%.
- saldo dopo il collaudo dei lavori.

[OPZIONALE] COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

- in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all'esecuzione dei lavori.
Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.
L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo da corrispondere di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

2. Tutti i pagamenti avverranno previo accertamento della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa a tutti i soggetti, eventualmente raggruppati, che avranno emesso fattura in modalità elettronica, secondo le vigenti disposizioni. La liquidazione avverrà nei termini decorrenti dalla presentazione della fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni.

3. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario dell'appalto, l'ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore, in dipendenza delle prestazioni eseguite. Per le determinazioni dei

pagamenti di cui sopra, l'aggiudicatario non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti del Professionista/professionisti che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione tramite il Responsabile del Procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016

s.m.i.. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Art. 19 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. L'Amministrazione evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'affidatario del servizio sarà chiamato a rispondere all'Amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

Art. 20 – Fallimento ed altre vicende soggettive dell'affidatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l'Amministrazione procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Art. 21 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e successive modificazioni e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. Il Contratto di cessione dei crediti, di cui al precedente comma 2, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'Amministrazione. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'Amministrazione.

Art. 22 – Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

2. Le predette attività potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini e degli obblighi indicati dall'art. 105 del Codice, nei limiti del 40%. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

3. Per l'autorizzazione al subappalto di prestazioni riconducibili a lavori il Professionista dovrà presentare un prospetto economico relativo alle prestazioni che intende subappaltare redatto utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016 del Commissario Straordinario, come sostituito dall'Allegato n. 3 all'Ordinanza n. 58 del 04/07/2018, salvo eventuali ulteriori modifiche.

4. Il sub-appaltatore dovrà risultare iscritto all'Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'art. 30 del D.L. 189/2016 e ss mm.ii. o all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss mm.ii., in relazione alla tipologia di prestazione da fornire.

5. Il pagamento dei subappaltatori è subordinato alla normativa vigente; l'Amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto provvede a corrispondere direttamente l'importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);

b) in caso di inadempimento dal parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In ogni modo dovrà essere verificato tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 23 - Tutela dei lavoratori

1. L'affidatario dell'incarico professionale è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è tenuto, inoltre, ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.

Art. 24 – Sicurezza

1. L'affidatario del servizio si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna a rispettare e fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2009, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 25 – Elezione di domicilio dell'affidatario

1. Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale. Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

Art. 26 – Proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'affidatario con la consegna garantisce alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

3. L'affidatario, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del GDPR Regolamento UE 2016/679 il Comune, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

2. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs.196/2003; è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 42 del codice, inoltre, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico

nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione tale circostanza; deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

A tal fine l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina il Professionista Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

Art. 28 – Cauzione provvisoria e definitiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n.120/2020., la cauzione provvisoria non è richiesta.

3. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, eventualmente incrementata, secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. L'importo della cauzione definitiva è ridotto secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

3.bis A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'eventuale affidamento delle prestazioni opzionali previste, l'affidatario si impegna inoltre a produrre all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, idonea garanzia fideiussoria per l'importo pari al 10% dell'importo contrattuale delle relative prestazioni.

4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

5. Per lo svincolo la garanzia fideiussoria di cui al comma 2, si rimanda all'art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dell'incarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'affidatario dell'incarico professionale mediante PEC.

8. Nel caso di integrazione del contratto, l'affidatario dell'incarico professionale deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

9. Le garanzie fideiussorie di cui al presente articolo devono essere conformi a quanto indicato negli atti di gara.

Art. 29 – Obblighi assicurativi

1. In osservanza a quanto previsto, in materia di coperture assicurative, al paragrafo II, punto 4 delle linee guida n. 1 dell'ANAC aggiornate di attuazione del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", l'affidatario prima della firma del contratto deve presentare una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza di responsabilità civile professionale.

2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a € **900.000,00**.

4. La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

5. Sono a carico dell'affidatario gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

6. L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'affidatario medesimo, dell'Amministrazione, o di terzi (compresi i dipendenti dell'affidatario e/o sub-fornitore ovvero dell'Amministrazione) nell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell'affidatario e/o sub-appaltatore e/o subfornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del contratto. In particolare, l'affidatario dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità l'Amministrazione per qualsiasi danno l'affidatario stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

7. L'affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti del Comune relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni o a cause a esso connesse.

Art. 30 – Penali

1. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre i termini assegnati verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente capitolato diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento, previa contestazione scritta, avverso la quale l'affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate – salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato - dalle competenze spettanti all'affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero tramite escussione della cauzione definitiva.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 31 - Risoluzione del contratto

1. E' facoltà del Committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e in quelli previsti dal Protocollo Quadro di Legalità del 26.07.2017, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. I soggetti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell'appaltatore di tali prescrizioni rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l'Amministrazione di richiedere la risoluzione del contratto.

3. In caso di risoluzione si applicano le norme procedurali di cui al citato art.108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Art. 32 – Clausole di risoluzione espressa

1. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9;
- b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista

strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- f) violazione della disciplina del subappalto;
- g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

2. I casi elencati saranno contestati all'affidatario del servizio per iscritto dall'Amministrazione, preventivamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'affidatario dell'incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario dell'incarico può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita.

Art. 33 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Art. 34 – Definizione delle controversie

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'esecutore del servizio, che non siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Macerata.

Art. 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, dovranno ottemperare a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e dalle indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.

2. Si richiama integralmente quanto riportato in relazione agli obblighi derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e Invitalia.

Art. 36 – Spese contrattuali

1. L'eventuale imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli oneri tributari sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.

Art. 37 – Disposizioni anticorruzione e Protocollo Quadro di Legalità

1. L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive variazioni, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Esanatoglia che abbiano

esercitato poteri autoritativi per conto dello stesso predetto Comune nei confronti del medesimo Fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a farlo osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento vigente presso il Comune di Esanatoglia.

Trovano inoltre applicazione all'incarico da affidare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano anticorruzione del Comune di Esanatoglia in vigore.

3. L'affidatario con la firma del contratto dichiara di accettare il predetto Codice di comportamento e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegna a far prendere visione dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L'amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi. L'incaricato dovrà rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.

7. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, posizione o altra utilità offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

8. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e Invitalia e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, sottoscrivendo il medesimo atto.

Art. 38 – Norma di chiusura

1. L'affidatario del servizio, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

2. Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/10 (per quanto ancora in vigore), al D. Lgs. 42/2004 nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Sara Simoncini